

Art. 1 - Denominazione e Sede.

Per volontà dell'Istituto degli Innocenti è costituita la "Fondazione Istituto degli Innocenti - o.n.l.u.s.", con sede nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Istituto degli Innocenti ETS".

Art. 2 - Scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, ha per scopo principale e istituzionale quello della promozione e dello svolgimento di un'opera a supporto e/o sostegno all'attività istituzionale dell'"Istituto degli Innocenti" (d'ora in poi per brevità indicato anche come "Istituto"), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in linea con quanto riportato nei documenti programmatici dell'Istituto stesso. La Fondazione può quindi svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere i) ed u) dell'art. 5 D.Lgs. n. 117.

In particolare gli ambiti di operatività sono:

- supporto e sostegno alle attività istituzionali dell'Istituto degli Innocenti, con particolare riferimento al supporto di minori e famiglie in difficoltà;
- supporto e sostegno alle attività di tipo culturale ed alla valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio storico - archivistico - monumentale dell'Istituto, anche mediante la realizzazione di un museo;
- supporto allo sviluppo dell'attività di ricerca e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;
- sostegno alla formazione e aggiornamento dei profili professionali degli operatori nel settore dell'infanzia e delle famiglie;
- sostegno alle attività di studio e della ricerca, della documentazione, dell'analisi, della sperimentazione, della formazione e dell'informazione svolte dall'Istituto nei campi riguardanti l'infanzia, l'adolescenza, la famiglia, la maternità e la condizione della donna;
- raccolta fondi e connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine;
- sviluppo di iniziative di radicamento dell'Istituto sul territorio.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e commi 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi e di quelle di cui al comma successivo.

La Fondazione può altresì esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti ai sensi del comma 2 dell' art. 7 D.Lgs. n. 117, Cts - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal fondo di dotazione versato in denaro dal Fondatore e pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

La composizione e la consistenza del patrimonio potranno essere successivamente modificate o integrate:

- da contributi, lasciti, donazioni, cessioni da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate della Fondazione;
- da eventuali contributi pubblici;
- dalla destinazione del risultato di periodo.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del fondo di dotazione iniziale, determinato in Euro 50.000.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 2.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi sia con le rendite dei beni di cui sopra, sia attraverso l'apporto dell'Istituto degli Innocenti, consistente nell'utilizzo in forma gratuita di strutture ed attrezzature dell'Istituto, sia con eventuali altri contributi, sia con fondi e/o proventi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione, da lasciti, donazioni ed elargizioni di soggetti privati, di Amministrazioni, di Enti pubblici e di ogni altro soggetto.

Art. 4 - Organi.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) componenti, compreso il Presidente, tutti nominati dal Fondatore, Istituto degli Innocenti.

I consiglieri rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere di amministrazione, ivi comprese quelle di presidente, è gratuita.

Al momento dell'accettazione della nomina, il consigliere dovrà comunicare alla fondazione un indirizzo mail ed un numero fax ai quali poter fare pervenire gli avvisi di convocazione e, in genere, le comunicazioni.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: poteri e funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione è riservato altresì il compito di predisporre ed approvare i bilanci ed i regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare:

- il Direttore Generale, stabilendone anche i compiti, il compenso e la durata in carica;

- il Comitato Scientifico della Fondazione, determinandone anche compiti e modalità di funzionamento, scegliendone i componenti tra i massimi esponenti nazionali ed internazionali nelle materie di intervento della Fondazione stessa.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più consiglieri, anche con facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti, se autorizzato in tal senso all'atto della originaria delega. Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio e non possono in alcun caso essere oggetto di delega:

- modifica dello statuto;
- scioglimento della fondazione;
- approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante, anche esterno al Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, o mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avere luogo con avviso inviato, mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, due giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal segretario, ove nominato.

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 7 - Presidente.

Il Presidente è scelto dal Fondatore, Istituto degli Innocenti, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ha il potere di ordinaria amministrazione, come definita e circoscritta dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva al suo insediamento.

In casi di particolare urgenza il Presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili od opportuni nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli poi tempestivamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Organo di controllo e revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo può essere costituito da un Sindaco unico ed uno supplente o, in alternativa, da un Collegio dei Sindaci di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile; ad essi si applicano le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'organo di controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio di Previsione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che dura in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rinnovabile.

L'organo di controllo dura in carica per cinque anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Art. 9 - Libri dell'Ente.

I libri sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Organo di Controllo;
- ogni altro libro necessario a termine di legge.

Art. 10 - Bilancio.

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, redatto nelle forme di legge e corredato di quanto richiesto dalla legge, e l'eventuale bilancio sociale, ove richiesto dalla legge, e lo pubblicizza nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno relativamente all'anno successivo. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, il tutto secondo le definizioni ed i limiti di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.

117/2017; ciò a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati secondo delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto "delle previsioni di legge", ossia per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Modifiche statutarie.

Le modifiche al presente Statuto, ivi compreso lo scioglimento, devono essere deliberate, nel rispetto delle previsioni di legge, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

Art. 12 - Scioglimento.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile e negli altri previsti dalla legge.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti fra i suoi membri. In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente al Fondatore, in quanto ASP, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Qualora l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione avvenga successivamente all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente al Fondatore, in quanto ASP.

Art. 13 - Norme residuali e disciplina transitoria.

Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS:

a) la Fondazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente ed alle disposizioni prorogate del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

b) tutte le previsioni di questo Statuto incompatibili con la disciplina del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla denominazione ed al parere in caso di devoluzione del patrimonio -, non avranno efficacia.

Nel periodo successivo all'iscrizione della Fondazione al RUNTS:

a) assumono piena efficacia le previsioni sospensivamente condizionate a tale evento;

b) si fa rinvio alla normativa in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

F.to Cristina Marsili Libelli

F.to Jacopo Sodi Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor JACOPO SODI notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si rilascia la presente copia per uso iscrizione RUNST.